

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 21 gennaio 2026**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2025.

**Attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.** (26A00219)... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».** (26A00186)... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».** (26A00187)... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Comandatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».** (26A00188)... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».** (26A00189)... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».** (26A00190)... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo.** (26A00145)... Pag. 8



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Calci.**  
(26A00146)..... Pag. 9

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste**

DECRETO 5 dicembre 2025.

**Modifiche al decreto relativo a «Disposizioni  
nazionali sui programmi operativi delle OP e  
AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da  
tavola».** (26A00174)..... Pag. 10

**Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica**

DECRETO 6 novembre 2025.

**Modifiche agli allegati D e E del decreto del  
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  
n. 357 - *Canis lupus*.** (26A00175)..... Pag. 16

**Ministero dell'interno**

DECRETO 17 gennaio 2026.

**Pubblicazione del numero dei cittadini ita-  
liani residenti nelle ripartizioni della circoscri-  
zione Estero alla data del 31 dicembre 2025.**  
(26A00242)..... Pag. 17

**Ministero della salute**

DECRETO 9 dicembre 2025.

**Finanziamento per la realizzazione del-  
la Piattaforma nazionale delle liste di attesa.**  
(26A00173)..... Pag. 23

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Sapa  
società cooperativa in liquidazione», in Ripa  
Teatina e nomina del commissario liquidatore.**  
(26A00128)..... Pag. 25

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della  
«Tuttascena società cooperativa sociale in liqui-  
dazione», in Spoleto e nomina del commissario  
liquidatore.** (26A00129)..... Pag. 26

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della  
«C.I.C. Confezionamento Imballaggio Cosme-  
tici - società cooperativa in liquidazione», in  
Roma e nomina del commissario liquidatore.**  
(26A00130)..... Pag. 27

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della  
«Le 3 Querce società cooperativa sociale onlus in  
liquidazione», in Milano.** (26A00131)..... Pag. 28

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della  
«Lac Beton società cooperativa in liquidazione»,  
in Vasto.** (26A00132)..... Pag. 29

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 14 gennaio 2026.

**Modifica delle condizioni e modalità di mo-  
nitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del me-  
dicinale per uso umano «Padcev».** (Determina  
n. 6/2026). (26A00313)..... Pag. 30

**Comitato interministeriale per la programmazione  
economica e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Programma nazionale degli interventi nel  
settore idrico. Legge 350/2003, articolo 4, com-  
mi 35-36. Piano irriguo nazionale. Riprogram-  
mazione intervento «Lavori di ristrutturazione  
dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto,  
1° stralcio». CUP C53H08000020001.** (Delibera  
n. 56/2025). (26A00191)..... Pag. 31

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-  
missione in commercio del medicinale per uso uma-  
no «Vercocculus»** (26A00176)..... Pag. 36



**Agenzia per la rappresentanza negoziale  
delle pubbliche amministrazioni**

Contratto collettivo nazionale di lavoro del  
comparto istruzione e ricerca - triennio 2022-2024  
(26A00185)..... Pag. 36

**Autorità di bacino distrettuale  
delle Alpi Orientali**

Mappe della pericolosità da alluvione e mappe  
del rischio di alluvioni - Riesame e aggiornamento -  
Adozione in salvaguardia. (26A00180)..... Pag. 67

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

Modalità e criteri di ripartizione delle risorse del  
Fondo per incentivare i programmi di *screening* e di  
prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche.  
(26A00197)..... Pag. 67

Adozione delle «Linee guida per l'implementa-  
zione dell'IA nel mondo del lavoro» (26A00199). Pag. 67

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto ministeriale  
24 novembre 2025 - Applicazione allo strumento  
agevolativo dei Contratti di sviluppo della discipli-  
na di cui alla sezione 6 del *Clean Industrial Deal*  
*State Aid Framework* (CISAF). (26A00179)..... Pag. 67

---

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2**

---

**Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2025, n.  
199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-  
2028», corredato delle relative note.** (26A00149)





## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2025.

**Attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008;

Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE e la Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01);

Vista la decisione finale 2013/284/UE del 19 dicembre 2012, adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006));

Vista la sentenza del 6 novembre 2018 (Cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P);

Vista la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)];

Visto l'articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via

telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale stabilisce che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

Vista la nota n. 56084 del 18 novembre 2025, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso lo schema del provvedimento in questione per la sottoposizione all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali, unitamente alla nota n. 242198 del 17 novembre 2025, con la quale il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha rappresentato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 27 novembre 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;


Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Termini e modalità della presentazione  
della dichiarazione e del versamento*

1. I soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni d'imposta 2012 o 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni per le medesime imposte e annualità, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano entro





il 31 marzo 2026, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili relativamente al periodo dal 2006 al 2011.

2. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.

3. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013 e la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno interessato dal recupero. Per le annualità in cui l'aliquota effettiva non è individuabile si applica quella media del 5,5 per mille. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il versamento dell'imposta oggetto del recupero, determinata ai sensi del comma 3, è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Con decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono adottati il modello della dichiarazione di cui al comma 1 e le relative istruzioni, nonché stabilite le modalità di trasmissione e di messa a disposizione ai comuni della dichiarazione. Con la dichiarazione il soggetto passivo può effettuare la scelta della rateizzazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

#### Art. 2.

##### *Interessi applicabili*

1. Ai sensi degli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del

30 gennaio 2008 e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di procedura (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero e della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01), alle somme oggetto di recupero di cui al presente decreto si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell'interesse composto.

2. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI.

#### Art. 3.

##### *Struttura di coordinamento delle operazioni di recupero ICI*

1. Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero ICI con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il Dipartimento delle finanze adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge n. 131 del 2024.

3. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione del Dipartimento delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato*  
MANTOVANO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 160*

26A00219



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, a favore di:

Pizzaballa Card. Pierbattista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari  
esteri e della cooperazione  
internazionale*

26A00186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Sawiris sig. Naguib.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari  
esteri e della cooperazione  
internazionale*

26A00187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;


Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;



EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

CAPICCHIONI	SIG.	FRANCO
COLUSSI	SIG.	ETTORE
GIUFFREDI	SIG.RA	MONICA
MOSCOSO DE PINASCO	SIG.RA	MARGOT
NAJIB	SIG.	MAJED HAMDI
PERONI	SIG.	GAUDENZIO
PETRAUSKAS	SIG.	RIMVYDAS
SCHIECK	SIG.	JOCHEN
VECCHIO	SIG.RA	ROSARIA

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale*

26A00188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;





E M A N A  
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

AMARTUVSHIN	SIG.	EINKHBAT
ANTONIONI	SIG.RA	DOMINIQUE
BAGNASCO	SIG.	MASSIMO
BEIT JAM	SIG.	RAMSIN
BENIAMINOVA	SIG.RA	STELLA
BIVOL	SIG.RA	SVETLANA
ÇAKIROĞLU	SIG.	LEVENT
CARCURO	SIG.	PEDRO
CASILLO	SIG.RA	ANTONELLA
ÇELA	SIG.	VLADIMIR
CERULLO	SIG.	VINCENZO
CHENG	SIG.	STEPHEN
COSTA	ON.	ALBERTO
GIACOMELLI	SIG.	JURIJ
GONG	SIG.	DAXING
MCDOWELL	SIG.RA	KATHRYN ALEXANDRA
MEMOLI	SIG.	MARCELLO
MIRREN	SIG.RA	HELEN
NOVARESIO	SIG.	LUIS ESTEBAN
RENDÀ	SIG.	OSCAR
RIVA	SUOR	MARIA GLORIA
SANSAVINI	SIG.	MARCO
STRIEDINGER	GEN.	RUDOLF
TENAGLIA	SIG.	WALTER
TRINCADO	SIG.RA	PATRICIA
VIECELI	SIG.RA	ANNA LAURA
YANG	SIG.	CHANGLIN
ZADRA	SIG.	CARLO

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

*TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale*



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2025.

**Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

ADAIR  
AKKAŞ  
ALBERICI  
ARCUCCI  
AZAMBUYA DA ROSA  
BACCO  
BARBERA  
BARTOLOTTA  
BEN ABDESSLEM  
BOESKEN  
BOLANDRINI  
BONASIA  
BOTTAZZI  
BRUSYLO  
CAGGIANI  
CALABRÒ  
CAPPELLIN  
CAROTENUTO

SIG.  
SIG.  
SIG.RA  
SIG.  
COMMISS. GEN.  
SIG.RA  
SIG.RA  
SIG.  
SIG.  
SIG.RA  
SIG.  
SIG.RA  
SIG.  
SIG.  
SIG.  
SIG.RA  
SIG.  
SIG.

WILLIAM B.  
UĞUR  
PIERRETTE  
DANIEL ANDRÉS ALFREDO  
JOSÉ MANUEL  
GIORGIA  
BEATRIZ MARIA FATIMA  
AURELIO  
MOHAMED NACEUR  
ANDREA  
GIOVANNI  
ROSANNA  
LUCA  
IHOR  
PABLO  
AURELIA PATRIZIA  
GIOVANNI MARIA GIULIANO  
MARIO



CASAGRANDE NETO	SIG.	HUMBERTO
CAVA CASTILLO	SIG.	GIUSEPPE
CENCI	SIG.RA	CAROLINA
CHINÈ	SIG.	BRUNO
CHIRATHIVAT	SIG.	TOS
CHUTRAKUL	SIG.RA	CHADATIP
CLERICI	PADRE	GIUSEPPE
COCOZZA	SIG.RA	CARMELA
CONTRERAS	SIG.	RAÚL SILVINO
CURTOTTI	SIG.	MICHELANGELO
DEL GROSSO	SIG.	GIORGIO
DEL TORRE SCHEUCH	SIG.RA	FRANCESCA
DI SANTO	SIG.RA	DANIELA
DI STASI	SIG.	VITO
EPISTOLIO	PADRE	ANGELO
FANNI	SIG.	UMBERTO
FANTONI	SIG.	DAVIDE
FORMIGUERA VILA	SIG.	ARNAU
FRATIGLIONI	SIG.RA	LAURA
GARGIULO	SIG.	MARCO
GENOVESE	SIG.	PAOLO VINCENZO
GEUNA	SIG.RA	ELENA
GIROL	SIG.	PAOLO
GIULIANO	SIG.RA	LAURA
GLOGHINI	SIG.	GIULIANO MARIA CRISTIANO
GÖÇER	SIG.	SERHAN
GONZÁLEZ GARAGORRI	SIG.	MANUEL
GRBEŠIĆ	SIG.	GORAN
GRISONI	SUOR	MARIANGELA
HAIDER	SIG.RA	MAY
HEINECKE	SIG.	WILLIAM ELLWOOD
HENRIQUEZ	COMAND.	LUIS
JAPARIDZE	SIG.RA	KETEVAN
KHANNA	SIG.	ASHOK
KIESEWETTER	ON.	RODERICH
LLANO	SIG.RA	IRMA
LOHIA	SIG.	ALOKE
LOTTINI	SIG.	ROBERTO
MACRÌ	SIG.	FABRIZIO
MANGOGNA	SIG.RA	RITA ANNA
MARMARA	SIG.	RINALDO
MAROTTA	SIG.RA	JUANA MARIA
MARRI	SIG.	PAOLO
MARZO	SIG.RA	LORENZA
ME	SIG.RA	ANGELA
MESCHINO	SIG.	ANTONIO
MILANI	SIG.	ALBERTO CARLO
MINNOZZI	SIG.RA	MAFALDA
MLADENOVSKA GJORGJIEVSKA	SIG.RA	MERI
MODA	SIG.	NELSON CASTIANO CHIGANDE
MURRE	SIG.RA	ALEKSANDRA
NAMBU	SIG.	YASUYUKI
NEVOSO	SIG.RA	GENNY
NYERERE	SIG.RA	NEEMA JANETH
PALA	SUOR	LUCIA
PAPA	SIG.RA	MIRELA
PATRONE	SIG.	MATTEO
PAVETTI SERRATTI	SIG.	STEFANO GABRIEL INOCENCIO
PELLACCI	SIG.RA	ROBERTA
PELLICIONI	SIG.RA	SILVIA



PESAVENTO	SIG.	SAVIO RENATO
PORRERA	SIG.	FEDERICO
POTORTÌ	SIG.	STEFANO
RABBIA	SIG.	LUCA
RATTI	SIG.RA	BRENDA GERALDINA
RICCI	SIG.	MIRKO
RICCO	SIG.	GIANCARLO
ROMANIELLO	SIG.	DONATO ANTONIO
SALMERI	SIG.	RICCARDO
SAMÀ	SIG.	GIAMPAOLO
SAMY	SIG.	ADEL
SARDINHA	SIG.	AMERICO ABEL
SARTOR	SIG.RA	ELISA
SAVALLI	SIG.RA	LUZ
SAVIANE	SIG.	IVO
SCOCA	SIG.RA	LUCIA
SEISENBAYEV	SIG.	ROLLAN
SERGI	SIG.	SERGIO
SHTJEFNI	SIG.	SOKOL
SUBERNI	SIG.RA	LUISELLA
TANGO	SIG.	RENATO
TESTAJ	SIG.	VITO GIUSEPPE
TRALDI	SIG.	FLAVIO
TREDANARI	SIG.RA	GRAZIA
VINSON	SIG.	NICK
VITA	SIG.	RICHARD J.
YPSILANTIS	SIG.	VASILEIOS NIKOLAOS
ZANELLA	SIG.	JOSÉ
ZHANG	SIG.	LI
ZHAO	SIG.	YIZHENG
ZHAXYBAYEV	SIG.	SAKEN
ZHOVKVA	SIG.	IHOR

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

*TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale*

26A00190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Barbieri;



Vista la deliberazione n. 71 del 19 novembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Nicola Barbieri dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Barbieri.

Il sig. Nicola Barbieri, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 28 e 29 settembre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Marche.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 71 del 19 novembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino).

Roma, 19 dicembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTE DOSI

26A00145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Calci.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati eletti il consiglio comunale di Calci (Pisa) ed il sindaco nella persona del sig. Massimiliano Ghimenti;

Vista la deliberazione n. 40 del 14 novembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Massimiliano Ghimenti dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calci (Pisa) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Calci (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Massimiliano Ghimenti.

Il sig. Massimiliano Ghimenti, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 12 e 13 ottobre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Toscana.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 40 del 14 novembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calci (Pisa).

Roma, 19 dicembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTE DOSI

26A00146





# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 dicembre 2025.

**Modifiche al decreto relativo a «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola».**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il decreto ministeriale recante «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola» (protocollo MASAF n. 413214 dell'8 agosto 2023);

Visto l'art. 20 del medesimo decreto ministeriale riportante l'elenco degli allegati ed il relativo titolo;

Considerata l'opportunità di dettagliare le voci con segno contabile positivo e negativo ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, in conformità alle indicazioni dell'art. 31 del regolamento (UE) 2022/126;

Ritenuto di procedere alla conseguente modifica del decreto protocollo MASAF n. 413214 dell'8 agosto 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale recante «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola» è modificato come segue:

a) l'art. 7, comma 1, secondo trattino, è sostituito dal seguente:

«- le OP e le AOP, entro il 20 gennaio, presentano la dichiarazione del VPC e del valore degli acquisti da terzi, asseverata da un dottore commercialista/esperto contabile o da un revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come disposto dall'allegato VI»;

b) l'art. 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20 (*Allegati*). — Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

allegato I - Interventi ammissibili nei programmi operativi ed esecutivi e relativa documentazione necessaria ai fini della loro approvazione;

allegato II - Elenco di tipi di spesa non ammissibili;

allegato III - Elenco di tipi di spesa ammissibili;

allegato IV - Calcolo e periodo di riferimento del valore della produzione commercializzata;

allegato V - Fondo di esercizio e conto corrente dedicato;

allegato VI - Disposizioni per l'asseveramento del valore della produzione commercializzata e del valore degli acquisti da terzi.


c) all'allegato I, nella sezione dedicata ai documenti da presentare:

il punto 16. «Autodichiarazione del valore della produzione commercializzata delle OP (entro il 20 gennaio)»; è eliminato;

il punto 18. «Asseverazione del valore della produzione commercializzata (entro il 25 gennaio)» è sostituito dal seguente:

«18. Asseverazione del valore della produzione commercializzata e del valore degli acquisti da terzi (entro il 20 gennaio)»;

d) l'allegato VI è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.



Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2025

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 34

ALLEGATO I

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI PER L'ASSEVERAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE  
COMMERCIALIZZATA E DEL VALORE DEGLI ACQUISTI DA TERZI

A) Il rappresentante legale della OP/AOP è tenuto a caricare sulla piattaforma informatica SIAN uno o più file in cui devono essere riportati:

le fatture ed i corrispettivi, in formato «XML» e

il numero identificativo SDI (Sistema di identificazione del cassetto fiscale);

numero che individua il protocollo delle fatture fiscali e dei corrispettivi con i dati commerciali del titolare del documento fiscale in parola, riprodotti nella fattura ed afferenti alla determinazione del VPC e del valore degli acquisti da terzi.

Ai fini della determinazione del VPC, l'importo delle fatture e dei corrispettivi deve essere indicato al netto di IVA, al netto degli acquisti dai non soci e non deve comprendere le spese di trasporto interne dell'OP e/o dell'AOP.

L'OP e/o l'AOP può inserire nel calcolo del VPC anche la vendita dei sottoprodotti e l'importo degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto o sulla produzione per i rischi imputabili a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

A partire dall'annualità di esecuzione 2025, l'OP e/o l'AOP potrà includere nel calcolo del VPC anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati alle condizioni stabilite nell'allegato IV del decreto. Conseguentemente, lo schema di cui alle lettere B) e C) del presente allegato potrà contemplare anche il valore di detta produzione. Nello schema di cui alla lettera B1) sono inserite le voci per il calcolo del valore degli acquisti da terzi.


La validazione delle informazioni rese sulla base delle suddette indicazioni deve essere asseverata, da parte di un dott. commercialista/esperto contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF.

La dichiarazione di asseverazione deve essere caricata sulla piattaforma SIAN, da parte del legale rappresentante o delegato della OP/AOP, pena l'esclusione dalle provvidenze UE di cui al regolamento UE 2021/2115.

Ulteriori disposizioni operative potranno essere impartite con circolare AGEA.

B) Schema del valore della produzione commercializzata:

Valore della produzione commercializzata (VPC)			
Vendita olio			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olio)	€		A
Vendita olive			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive)	€		B




Vendita dei sottoprodotti			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC sottoprodotti)	€		C
Eventuali indennizzi			
Valore degli indennizzi percepiti quale assicurazione per raccolto e/o produzione	€		D
Vendita olive da mensa			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive da mensa)	€		E
Valore della produzione commercializzata attraverso contratti negoziati			
Olio	€		F
Olive	€		
Olive da mensa	€		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA	€		A+B+C+D+E+F

### B1) Schema del valore degli acquisti da terzi

Valore degli acquisti da terzi			
Vendita olio			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall'OP sul mercato	€		A
Vendita olive			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall'OP sul mercato	€		B
Vendita olive da mensa			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall'OP sul mercato	€		C
Vendita dei sottoprodotti			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall'OP sul mercato	€		D
TOTALE VALORE DEGLI ACQUISTI DA TERZI	€		A+B+C+D

### C) Fac simile di Asseverazione del VPC e del valore degli acquisti da terzi resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a ..... il ....., C.F. .... e P. Iva ..... residente in ..... (...) in via/piazza ..... nr ....., iscritto al seguente Albo/Registro:



[ ] Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di ....., con il numero .....

[ ] Registro dei revisori legali dei conti tenuto presso il MEF al numero ..... a decorrere dal .....

- tenuto conto dell'incarico ricevuto dalla Organizzazione di Produttori /Associazione di Organizzazione di Produttori ....., con sede in ..... (...) in via/piazza ..... nr ....., C.F. .... e P.Iva ....., aderente alla AOP .....

- visto quanto disciplinato dal DM ..... del ..... riguardante le *"Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola"* e relativi allegati;

#### ASSEVERA

in relazione al periodo contabile, decorrente dal .../.../... al .../.../..., che il valore della produzione commercializzata è pari a Euro ....., ... (in lettere ...../...), come dal calcolo di seguito rappresentato:


Valore della produzione commercializzata (VPC)			
Vendita olio			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olio)	€		A
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olio dei soci oggetto di vendita	T.		
Vendita olive			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive)	€		B
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olive dei soci oggetto di vendita	T.		
Vendita dei sottoprodotti			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC sottoprodotti)	€		C
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			



su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di sottoprodotti dei soci oggetto di vendita	T.		
Eventuali indennizzi			
Valore degli indennizzi percepiti quale assicurazione per raccolto e/o produzione	€		D
Vendita olive da mensa			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive da mensa)	€		E
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olive da mensa dei soci oggetto di vendita	T.		
Valore della produzione commercializzata attraverso contratti negoziati			
Olio	€		F
	T.		
Olive	€		
	T.		
Olive da mensa	€		
	T.		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA	€		A+B+C+D+E+F

e che, in relazione al medesimo periodo contabile, il valore del prodotto acquistato da terzi immesso dall'OP sul mercato, è pari a Euro ..... (in lettere ...../....) come dal calcolo di seguito rappresentato:

Valore degli acquisti da terzi			
Vendita olio			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall’OP sul mercato €	€		A
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olio acquistato da terzi oggetto di vendita	T.		
Vendita olive			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall’OP sul mercato	€		B
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			





su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olive acquistate da terzi oggetto di vendita		T.	
Vendita olive da mensa			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall'OP sul mercato	€		C
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olive da mensa acquistate da terzi oggetto di vendita	T.		
Vendita dei sottoprodotti			
Valore del prodotto acquistato da terzi ed immesso dall'OP sul mercato	€		D
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di sottoprodotti acquistati da terzi oggetto di vendita	T.		
TOTALE VALORE DEGLI ACQUISTI DA TERZI		€	A+B+C+D

Il sottoscritto attestatore dichiara ai fini del controllo di aver verificato:

l'elenco delle fatture emesse dalla OP/AOP nell'anno di competenza della presente verifica;

il contenuto delle fatture emesse dalla OP/AOP di cui al punto precedente;

l'elenco delle fatture passive ricevute dalla OP/AOP nell'anno di competenza della presente verifica;

il contenuto delle fatture ricevute dalla OP/AOP di cui al punto precedente;

il contenuto delle note di credito alle fatture di cui sopra;

i registri Iva acquisti e vendita;

elenco soci della OP;

eventuali dichiarazioni sulla VPC delle cooperative socie;

incasso eventuale degli indennizzi;

... (ulteriori documenti visionati);

che i dati riportati nella precedente tabella che compongono il valore della produzione commercializzata (VPC) ed il valore degli acquisti da terzi trovano riscontro nelle scritture contabili dell'impresa, nella ulteriore documentazione contabile prevista dalla legge;

che le fatture di vendita e di acquisto sono contenute nel cassetto fiscale dell'impresa.

Data e luogo

Il revisore legale/  
Il dottore commercialista  
(timbro e firma)



## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 6 novembre 2025.

**Modifiche agli allegati D e E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 - *Canis lupus*.**

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la Convenzione di Berna ratificata in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e, in particolare, l'art. 16, rubricato «Procedura di modifica degli allegati», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ai sensi del quale gli allegati sono modificati, ai fini dell'applicazione di norme europee che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto l'art. 36, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE per quanto riguarda lo *status* di protezione della specie del lupo ai sensi della Convenzione di Berna;

Ritenuta la necessità di attuare la citata direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE, per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (*Canis lupus*) provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato «D» e l'allegato «E» del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Decreta:

#### Articolo unico

*Modifiche agli allegati D e E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*

1. All'allegato D «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», lettera a) «Animali», del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è apportata la seguente modifica:

a) la voce relativa alla specie *Canis lupus* è soppressa.

2. All'allegato E «Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione», lettera a) «Animali», del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è apportata la seguente modifica:

a) la voce relativa alla specie *Canis lupus* (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/1990 del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche), è sostituita dalla seguente: «*Canis lupus*».



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché comunicato alla Commissione europea.

Roma, 6 novembre 2025

*Il Ministro:* PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4139*

26A00175

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 gennaio 2026.

**Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2025.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-*quiquies* della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2025, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

- Europa: 3.523.854;
- America meridionale: 2.189.525;
- America settentrionale e centrale: 578.615;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide: 338.290.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldova, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svizzera;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Albania, Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Stato Città del Vaticano, Svezia, Turchia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2026

*Il Ministro dell'interno*  
PIANTEDOSI

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
TAJANI

*Il Ministro della giustizia*  
NORDIO




**TABELLA STATI TERRITORI**  
**EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia)**

ALBANIA	GUADALUPA
ANDORRA	GUERNSEY
ANGUILLA	GUYANA FRANCESE
ARUBA	IRLANDA
AUSTRIA	ISLANDA
BELGIO	ISOLA DI MAN
BERMUDA	ISOLE CAYMAN
BIELORUSSIA	ISOLE FAER OER
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE FALKLAND
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE PITCAIRN
BULGARIA	ISOLE TURKS E CAICOS
CIPRO	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
CROAZIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA
CURACAO	JERSEY
DANIMARCA	KOSOVO
ESTONIA	LETTONIA
FEDERAZIONE RUSSA	LIECHTENSTEIN
FINLANDIA	LITUANIA
FRANCIA	LUSSEMBURGO
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MACEDONIA DEL NORD
GERMANIA	MALTA
GIBILTERRA	MARTINICA
GRECIA	MAYOTTE
GROENLANDIA	MOLDOVA



MONACO	SAN MARINO
MONTENEGRO	SANT'ELENA
MONTSERRAT	SERBIA
NORVEGIA	SINT MAARTEN
NUOVA CALEDONIA	SLOVACCHIA
PAESI BASSI	SLOVENIA
POLINESIA FRANCESE	SPAGNA
POLONIA	STATO CITTA' DEL VATICANO
PORTOGALLO	SVEZIA
REGNO UNITO	SVIZZERA
REPUBBLICA CECA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
RIUNIONE	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
ROMANIA	TURCHIA
SAINT BARTHELEMY	UCRAINA
SAINT MARTIN	UNGHERIA
SAINT PIERRE E MIQUELON	





## TABELLA STATI TERRITORI AMERICHE

### AMERICA MERIDIONALE

### AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

ARGENTINA	ANTIGUA E BARBUDA
BOLIVIA	BAHAMAS
BRASILE	BARBADOS
CILE	BELIZE
COLOMBIA	CANADA
ECUADOR	COSTA RICA
GUYANA	CUBA
PARAGUAY	DOMINICA
PERU'	EL SALVADOR
SURINAME	GIAMAICA
TRINIDAD E TOBAGO	GRENADA
URUGUAY	GUATEMALA
VENEZUELA	HAITI
	HONDURAS
	MESSICO
	NICARAGUA
	PANAMA
	REPUBBLICA DOMINICANA
	SAINT KITTS E NEVIS
	SAINT LUCIA
	SAINT VINCENT E GRENADINE
	STATI UNITI D'AMERICA




## TABELLA STATI TERRITORI ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	FILIPPINE
ALGERIA	GABON
ANGOLA	GAMBIA
ARABIA SAUDITA	GEORGIA
ARMENIA	GERUSALEMME
AUSTRALIA	GHANA
AZERBAIGIAN	GIAPPONE
BAHREIN	GIBUTI
BANGLADESH	GIORDANIA
BENIN	GUINEA
BHUTAN	GUINEA BISSAU
BOTSWANA	GUINEA EQUATORIALE
BRUNEI	INDIA
BURKINA FASO	INDONESIA
BURUNDI	IRAN
CAMBOGIA	IRAQ
CAMERUN	ISOLE COOK
CAPO VERDE	ISOLE MARSHALL
CIAD	ISOLE SALOMONE
COMORE	ISRAELE
CONGO	KAZAKHSTAN
COSTA D'AVORIO	KENYA
EGITTO	KIRGHIZISTAN
EMIRATI ARABI UNITI	KIRIBATI
ERITREA	KUWAIT
ESWATINI	LAOS
ETIOPIA	LESOTHO
FIGI	LIBANO



LIBERIA	SAMOA
LIBIA	SAO TOME' E PRINCIPE
MADAGASCAR	SENEGAL
MALAWI	SEYCHELLES
MALAYSIA	SIERRA LEONE
MALDIVE	SINGAPORE
MALI	SIRIA
MAROCCO	SOMALIA
MAURITANIA	SRI LANKA
MAURITIUS	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
MONGOLIA	SUD AFRICA
MOZAMBICO	SUDAN
MYANMAR	SUD SUDAN
NAMIBIA	TAGIKISTAN
NAURU	TAIWAN
NEPAL	TANZANIA
NIGER	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
NIGERIA	THAILANDIA
NIUE	TIMOR ORIENTALE
NUOVA ZELANDA	TOGO
OMAN	TONGA
PAKISTAN	TUNISIA
PALAU	TURKMENISTAN
PAPUA NUOVA GUINEA	TUVALU
QATAR	UGANDA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	UZBEKISTAN
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	VANUATU
REPUBBLICA DI COREA	VIETNAM
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	YEMEN
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	ZAMBIA
RUANDA	ZIMBABWE



**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 9 dicembre 2025.

**Finanziamento per la realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa.****IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

Visti, con riferimento agli stanziamenti di risorse nel bilancio statale, la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilità 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilità 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023 (bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025);

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 15 del 20 gennaio 2020) per il riparto del-

le risorse stanziati dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e in particolare l'art. 1, comma 172, che prevede la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei relativi tempi di attesa;


Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato l'agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019);

Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie» e in particolare l'art. 1, il quale prevede:

al comma 1 che «Al fine di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del Portale della Trasparenza" previsto dal sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 - Salute, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa delle prestazioni sanitarie relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma»;



al comma 3 che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilità tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali»;

Vista, la nota della ex Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, prot. n. 1541 del 3 febbraio 2025 (prot. DGPROGS n. 2314/2025) con cui è stata rappresentata la stima delle risorse destinate ad implementare la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui all'art. 1, comma 1, decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui al punto 2, lettera c) della deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 sono state destinate da disposizioni normative, risorse pari a euro 588.892.157,44;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie prot. n. 9949 del 12 giugno 2025 (prot. DGPROGS n. 12014/2025), con la quale inoltra la comunicazione della Commissione salute dell'11 giugno 2025 di trasmissione delle richieste di modifica al presente provvedimento;

Ritenuto di poter recepire le modifiche proposte dalla Commissione salute con la citata nota DAR prot. n. 9949/2025;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 novembre 2025 (Rep. atti n. 220/CSR);

Decreta:

Art. 1.

*Finanziamento per la realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa*

1. Per la realizzazione dell'infrastruttura di cui al DM «Adozione linee guida per la definizione e il funzionamento della Piattaforma nazionale liste d'attesa» è autorizzato, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24 luglio 2019, n. 51 a valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, un contributo complessivo di euro 27.407.501,00, ripartito alle regioni, pari al 95% rispetto al complessivo fabbisogno secondo gli importi di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto, al netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Art. 2.

*Modalità e tempi di attuazione*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto operativo da parte di AGENAS ai sensi del DM «Adozione linee guida per la definizione e il funzionamento della Piattaforma nazionale liste d'attesa», le regioni presentano al Ministero della salute, il suddetto progetto.

2. Il programma dovrà riportare il fabbisogno complessivo rilevato dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. Unitamente al programma le regioni dovranno presentare una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni:

a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento identificati dal Codice unico di progetto (CUP);

b) descrizione tipologia di intervento da realizzare;

c) indicazione se si tratta di nuova installazione ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema già esistente;

d) cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione;

e) importo totale, quadro economico e quadro finanziario, comprensivo della quota (5%) a carico della regione, con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione;

f) descrizione del programma di manutenzione post installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente.

3. La procedura di valutazione positiva del programma si conclude con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma medesimo da parte della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria.

4. A seguito dell'approvazione del programma, le regioni potranno procedere con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 secondo le modalità previste dall'accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità» a integrazione dell'Accordo Stato-regioni del 19 dicembre 2002.

Art. 3.

*Disposizioni finali*


1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2025

*Il Ministro:* SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 15*





ALLEGATO

Tabella 1

Regioni	Quote fisse per Regione TOTALE	Popolazione 1.1.2023	Quote variabile per regione TOTALE	IMPORTO TOTALE	Importo a carico dello Stato (95%)	Importo a carico della Regione (5%)
PIEMONTE	850.000	4.251.351	932.184	1.782.184	1.693.075	89.109
VALLE D'AOSTA	850.000	123.130	26.998	876.998	833.148	43.850
LOMBARDIA	850.000	9.976.509	2.187.527	3.037.527	2.885.651	151.876
VENETO	850.000	4.849.553	1.063.351	1.913.351	1.817.683	95.668
FRIULI V. G.	850.000	1.194.248	261.860	1.111.860	1.056.267	55.593
LIGURIA	850.000	1.507.636	330.576	1.180.576	1.121.547	59.029
E. ROMAGNA	850.000	4.437.578	973.018	1.823.018	1.731.867	91.151
TOSCANA	850.000	3.661.981	802.954	1.652.954	1.570.306	82.648
UMBRIA	850.000	856.407	187.782	1.037.782	985.893	51.889
MARCHE	850.000	1.484.298	325.459	1.175.459	1.116.686	58.773
LAZIO	850.000	5.720.536	1.254.329	2.104.329	1.999.113	105.216
ABRUZZO	850.000	1.272.627	279.046	1.129.046	1.072.594	56.452
MOLISE	850.000	290.636	63.727	913.727	868.041	45.686
CAMPANIA	850.000	5.609.536	1.229.990	2.079.990	1.975.991	103.999
PUGLIA	850.000	3.907.683	856.829	1.706.829	1.621.488	85.341
BASILICATA	850.000	537.577	117.873	967.873	919.479	48.394
CALABRIA	850.000	1.846.610	404.902	1.254.902	1.192.157	62.745
SICILIA	850.000	4.814.016	1.055.558	1.905.558	1.810.280	95.278
SARDEGNA	850.000	1.578.146	346.037	1.196.037	1.136.235	59.802
TOTALE	16.150.000	57.920.058	12.700.000	28.850.000	27.407.501	1.442.499

26A00173

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Sapa società cooperativa in liquidazione», in Ripa Teatina e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 20 febbraio 2025, n. 7/2025, del Tribunale di Chieti, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sapa società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è



stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sapa società cooperativa in liquidazione», con sede in Ripa Teatina (CH) (codice fiscale 02088440694), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvana De Donato, nata a Salerno (SA) il 29 agosto 1964 (codice fiscale DDN-SVN64M69H703K), domiciliata in Ortona (CH), Via della Libertà n. 23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00128

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Tuttascena società cooperativa sociale in liquidazione», in Spoleto e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Tuttascena società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.492,00, si riscontra una massa debitoria di euro 80.767,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 75.275,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevato, altresì, dalla presenza di debiti erariali e previdenziali, nonché verso il Comune di Spoleto;

Considerato che in data 28 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 24 luglio 2025, n. 33/2025;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'Elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tuttascena società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Spoleto (PG) (codice fiscale 03414750541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Bogini, nato a Perugia (PG) il 29 gennaio 1964 (codice fiscale BGNGLC64A29G478S), ivi domiciliato in via G.B. Pontani n. 14.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.C. Confezionamento Imballaggio Cosmetici - società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «C.I.C. Confezionamento Imballaggio Cosmetici - società cooperativa» in liquidazione sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo di euro 257.466,00 si riscontra una massa debitoria di euro 914.631,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 657.165,00;

Considerato che in data 9 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano pre-





senti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «C.I.C. Confezionamento Imballaggio Cosmetici - società cooperativa» in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 07381061006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Antonio Aiello, nato a Cosenza (CS) il 25 giugno 1982 (codice fiscale LLARRT82H-25D086K), domiciliato in Reggio nell'Emilia (RE), via Boiardi n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro:* URSO

26A00130

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Le 3 Querce società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Milano.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2025, n. 80/2025, con il quale la società cooperativa «Le 3 Querce società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08196210960), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Genesio Lizza ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;


Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Genesio Lizza dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Genesio Lizza, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Le 3 Querce società



cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08196210960), l'avv. Elena Del Torre, nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 (codice fiscale DLTLE72H70F205E), ivi domiciliata in via Vincenzo Monti, n. 8.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

26A00131

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Lac Beton società cooperativa in liquidazione», in Vasto.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2019, n. 479/2019, con il quale la società cooperativa «Lac Beton società cooperativa in liquidazione», con sede in Vasto (CH) (codice fiscale 02216990693), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sebastiano Nasuti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 febbraio 2025, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 11 marzo 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Sebastiano Nasuti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

#### Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Sebastiano Nasuti, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Lac Beton società cooperativa in liquidazione», con sede in Vasto (CH) (codice fiscale 02216990693), la dott.ssa Valeria Giancola, nata a L'Aquila (AQ) il 23 febbraio 1976 (codice fiscale GNCVLR76B63A345F), domiciliata in Pescara (PE), via Firenze, n. 3.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

26A00132



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 gennaio 2026.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Padcev».** (Determina n. 6/2026).

### IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;





Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina n. 458 del 3 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 161 del 12 luglio 2023, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano PADCEV (enfortumab vedotin), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 21 del 21 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione PADCEV, come monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro uroteliale (UC) localmente avanzato ometastatico che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia contenente platino e un inibitore del recettore di morte programmata 1 o un inibitore del ligando di morte programmata 1»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 settembre 2025, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la modifica del Registro di monitoraggio di PADCEV relativa all'inserimento in scheda di eleggibilità del quesito bloccante per precedente trattamento con anticorpo farmaco coniugato ad agente anti microtubuli MMAE;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 1° ottobre 2025, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, non ha inteso formulare rilievi;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Modifica del registro di monitoraggio*

1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale «Padcev» per l'indicazione «Padcev, come monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro uroteliale (UC) localmente avanzato o metastatico che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia contenente platino e un inibitore del recettore di morte programmata 1 o un inibitore del ligando di morte programmata 1».

2. La modifica ha ad oggetto l'inserimento in scheda di eleggibilità di un campo bloccante per precedente trattamento con anticorpo farmaco coniugato ad agente anti microtubuli MMAE.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 gennaio 2026

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

26A00313

### **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**


DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Programma nazionale degli interventi nel settore idrico. Legge 350/2003, articolo 4, commi 35-36. Piano irriguo nazionale. Riprogrammazione intervento «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, 1° stralcio». CUP C53H08000020001. (Delibera n. 56/2025).**

#### **IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato e in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS e che «a decorrere dalla medesima data ... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;



Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale», convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che istituisce il Commissario *ad acta* per la gestione delle opere *ex Agensud* (di seguito Commissario *ad acta*);

Visto l'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, recante «Regolamento di semplificazione delle procedure di iscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e in particolare:


il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli accordi di Programma quadro esistenti, la redazione del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel citato Programma delle infrastrutture strategiche di cui



alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti i trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, deve presentare a questo Comitato il citato «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

Vista la delibera CIPE n. 74 del 2005, con la quale questo Comitato ha approvato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, ai sensi della citata legge n. 350 del 2003, art. 4, commi 35 e 36, ed in particolare l'allegato n. 3 della delibera stessa, nel quale risulta finanziato, per un importo di 21.706.000 euro, l'intervento «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto»;

Visto il decreto commissariale n. 184 del 12 agosto 2005 con il quale è stata assentita la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto» al Consorzio di bonifica Aurunco per l'importo di 21.706.000 euro;

Vista la delibera CIPE n. 92 del 18 novembre 2010, con la quale questo Comitato ha approvato il Nuovo programma irriguo nazionale per le regioni del Sud Italia, la cui realizzazione è prevista a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'allegato n. 1 della medesima, nel quale risulta finanziato, per un importo di 5.000.000 euro, l'intervento «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, II stralcio»;

Visto il decreto di impegno definitivo del Commissario *ad acta* n. 235 del 22 novembre 2011, con il quale è stato rideterminato il quadro economico di finanziamento complessivo del progetto A/GC 87, per un importo di euro 18.346.081,15, da destinare alla realizzazione del I stralcio;

Visto il decreto del Commissario *ad acta* n. 187 del 24 luglio 2014, di revoca del finanziamento assentito al Consorzio di bonifica Aurunco per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, II stralcio (Progetto A/GC 147), ai sensi di quanto previsto dal punto 1.2 della citata delibera CIPE n. 92 del 2010, che prevede la revoca del finanziamento laddove le procedure di gara non si siano concluse, con aggiudicazione definitiva, entro diciotto mesi dalla notifica del provvedimento di concessione;

Visto il decreto del Commissario *ad acta* n. 346 del 23 dicembre 2014, di revoca del Consorzio di bonifica Aurunco dalle funzioni di concessionario per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, I stralcio (Progetto A/GC 87), in ragione di gravi inadempimenti contrattuali riscontrati e in particolare l'art. 5 del medesimo decreto che stabilisce che «Con separato decreto il Commissario *ad acta* provvederà al ri-affidamento della concessione o ad altra idonea soluzione, per assicurare la prosecuzione dell'intervento in oggetto»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con il quale è stata soppressa la gestione commissariale per le attività *ex Agensud*;


Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 220 del 20 maggio 2019, recante «Soppressione del Consorzio Aurunco di Bonifica e conseguente assegnazione delle competenze al Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno. Proposta al consiglio regionale *ex art.* 18, comma 2, legge regionale n. 4/03», con la quale è stata approvata la soppressione del Consorzio Aurunco di bonifica disponendo al contempo la nomina di un commissario liquidatore cui affidare il compito di provvedere a tutti gli atti necessari per portare a termine la liquidazione intervenuta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 27 febbraio 2020;

Visto l'attestato del Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania n. 482/2, pubblicato nel BUR Campania n. 66 del 4 novembre 2019, dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale Campania n. 220 del 20 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 185 del 15 aprile 2020, recante «Art. 18, comma 2, legge regionale n. 4/03 - Ampliamento perimetro consortile Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno» che ha disposto l'ampliamento del perimetro consortile del Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno ricomprendendo il territorio del soppresso Consorzio Aurunco di Bonifica, e l'assegnazione definitiva del servizio pubblico di bonifica integrale del soppresso Consorzio di Bonifica Aurunco al Consorzio di Bonifica del Volturno;

Visto l'attestato del Presidente del Consiglio regionale della Campania n. 513/2 del 16 febbraio 2022, pubblicato nel BUR Campania n. 23 del 28 febbraio 2022, dell'approvazione della delibera di Giunta regionale n. 185 del 15 aprile 2020;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 5599 del 17 luglio 2020, con la quale il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno ha comunicato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, oggi MAF, di essere stato autorizzato dalla Regione Campania, con la citata deliberazione n. 220 del 20 maggio 2019, nelle more della definitiva assegnazione del servizio pubblico di bonifica e relativa delimitazione del nuovo perimetro consortile, ad emettere i ruoli di contribuzione relativi al Consorzio Aurunco di bonifica, manifestando l'intendimento di porre in essere tutte le azioni necessarie al completamento dell'intervento A/GC 87;





Viste le «Linee guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i concessionari per la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi e/o delle iniziative progettuali nel settore irriguo e progetti connessi», da ultimo aggiornate nel 2023 con decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 575425 del 17 ottobre 2023;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ridenominato «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la nota prot. n. 0148844 del 1° aprile 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito MASAF, ha trasmesso al DIPE, la proposta di riprogrammazione del Progetto A/GC 87 «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, I stralcio» (CUP C53H08000020001), corredata della relativa documentazione istruttoria comprensiva della nota di sintesi del Ministero posta a base della proposta medesima;

Considerato, in particolare, che a tale nota sono allegate:

la relazione sullo stato di attuazione a tutto il 31 dicembre 2024 dell'intervento in rassegna redatta dal Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno;

la nota della Regione Campania n. 0150100 del 22 marzo 2024, con la quale la medesima amministrazione conferma la strategicità dell'intervento nonché l'interesse per il completamento dell'opera;

Vista la nota DIPE n. 4016 del 3 aprile u.s. con la quale il Dipartimento ha richiesto formalmente gli allegati alla sopra citata nota di sintesi, nonché una tabella riepilogativa contenente gli elementi economico-finanziari e i relativi capitoli di riferimento;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del MASAF n. 168488 dell'11 aprile 2025, con la quale la medesima amministrazione ha trasmesso al DIPE gli ulteriori elementi istruttori richiesti e in particolare:

una dettagliata relazione illustrativa e i relativi allegati;

gli allegati alla nota di sintesi trasmessa con nota del 1° aprile 2025;

il quadro economico della perizia di variante n. 2 oggetto di approvazione;

l'indicazione della disponibilità residua a valle di perizia di variante n. 1 sul capitolo di bilancio n. 7438 dello stato di previsione del MASAF;

Considerato che, secondo quanto comunicato dal MASAF, sulla base della relazione sullo stato di attuazione a tutto il 31 dicembre 2024, fornita dal Consorzio di bonifica del Volturno, l'importo dei lavori ancora da eseguire per il completamento dell'intervento ammonta a 4.714.522,50 euro, mentre il fabbisogno comprensivo di somme a disposizione della stazione appaltante, che includono le indennità espropriative, le spese tecniche e l'IIVA dei lavori ammonta a 7.408.335,07 euro;

Considerato, altresì, che secondo quanto da ultimo riportato nella documentazione integrativa fornita dal MASAF, all'importo di 7.408.335,07 euro vanno aggiunte le ulteriori risorse disponibili pari a 917.383,27 euro, per complessivi 8.325.718,34 euro – nel limite dell'importo impegnato di 18.346.081,15 ed al netto delle somme già erogate pari a 10.020.362,81 euro – quale ulteriore disponibilità per le finalità dell'intervento inclusa la revisione prezzi;

Tenuto conto che il predetto onere di 8.325.718,34 euro trova copertura a valere sui fondi impegnati sul capitolo n. 7438 dello stato di previsione del MASAF, caduti in perenzione a causa del lasso di tempo trascorso e allo stato conservati nel conto del patrimonio dello Stato, per i quali sarà necessaria la reiscrizione in bilancio;

Tenuto conto delle risultanze della più recente anagrafe dei residui perenti effettuata in data 23 settembre 2025, coerenti con quanto indicato al punto precedente;

Tenuto conto che la disponibilità delle risorse finanziarie è subordinata al perfezionamento della variazione contabile conseguente alla richiesta, da parte del MASAF, di reiscrizione in bilancio delle stesse, ai sensi dell'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Tenuto conto, in particolare, che il progetto che si intende ora proporre per la riprogrammazione è un completamento del 1° stralcio funzionale di un progetto esecutivo e immediatamente cantierabile e che l'intervento di completamento prevede la ristrutturazione dei distretti appartenenti al sistema «Alto» e consiste nella ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di adduzione e distribuzione nelle aree irrigue ricomprese nei limiti del Consorzio Aurunco di Bonifica con la finalità principale di introdurre sistemi e tecnologie di impiego e somministrazione dell'acqua idonei a realizzare il massimo del risparmio della risorsa idrica con l'ottimizzazione del risultato produttivo;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 91581 del 17 aprile 2025, con la quale sono state trasmesse le osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla documentazione resa disponibile per la riunione preparatoria del CIPESS del 17 aprile 2025 e, in particolare, la richiesta del cronoprogramma dell'intervento in rassegna al fine di permettere la definizione del procedimento di reiscrizione in bilancio delle somme in questione;

Vista la nota n. 0187680 del 28 aprile 2025 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del MASAF ha trasmesso il cronoprogramma tecnico amministrativo e finanziario dell'intervento A/GC 87 acquisito dal Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno, successivamente aggiornato, come precisato di seguito, con previsione di avvio delle opere nell'annualità 2026 e di loro completamento nel 2028;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla riprogrammazione delle risorse disponibili presenti nell'anagrafe dei perenti per complessivi 8.325.718,34 euro per il progetto A/GC 87 «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, I stralcio» (CUP C53H08000020001);

Vista la delibera CIPESS del 15 maggio 2025, n. 25, con la quale questo Comitato ha approvato la riprogrammazione dell'intervento «Lavori di ristrutturazione dello



schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, 1° stralcio» e il subentro del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno nelle funzioni di concessionario per il completamento dell'intervento;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 36796 del 13 giugno 2025, acquisito in pari data al protocollo DIPE n. 6803, con la quale la Corte ha richiesto chiarimenti in merito «alle valutazioni svolte in vista del disposto subentro in luogo di specifico provvedimento di assegnazione in concessione»;

Vista la nota n. 318384 del 10 luglio 2025, acquisita in pari data al protocollo DIPE n. 7978, con la quale il Gabinetto del MASAF, in ragione del rilievo formulato dalla Corte dei conti in data 13 giugno 2025 in ordine alla delibera CIPESS n. 25 del 2025 chiede, al fine di meglio corrispondere al rilievo della Corte dei conti, il ritiro del provvedimento perché, utilmente integrato, possa essere presentato nella prima seduta utile del CIPESS;

Vista la nota della Corte dei conti protocollo DIPE n. 8424 del 22 luglio 2025 di restituzione della citata delibera CIPESS n. 25 del 2025 priva degli estremi di registrazione a seguito della sopra citata richiesta del MASAF;

Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2025, prot. n. 553997 con il quale il MASAF, per effetto dell'ampliamento del perimetro consortile del Consorzio generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno disposta in via definitiva con la delibera di Giunta n. 185 del 15 aprile 2020 e della conseguente approvazione dello statuto del Consorzio generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno con deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 465 del 12 settembre 2024, prende atto delle competenze assegnate al Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore Volturno nonché delle funzioni allo stesso attribuite, individuandolo quale unico soggetto *ex lege* riconosciuto dalla Regione Campania competente per il completamento dell'intervento A/GC 87 «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto, I stralcio» (CUP C53H08000020001);

Vista la nota n. 629290 del 21 novembre 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del MASAF ha trasmesso al DIPE la richiesta di iscrizione del provvedimento in rassegna, riformulato a seguito del citato rilievo della Corte dei conti n. 36796 del 13 giugno 2025 e corredato da una versione aggiornata del cronoprogramma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante

«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che il regolamento sopra citato, anche ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Delibera:

1. Riprogrammazione intervento «A/GC 87».

È approvata la riprogrammazione del completamento dell'intervento A/GC 87 «Lavori di ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco-Cellole IV lotto I° stralcio», nel limite massimo complessivo di 8.325.718,34 euro, da eseguirsi attraverso il soggetto attuatore competente *ex lege*, come indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

2. Adempimenti dell'amministrazione proponente.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare della proposta, riferirà annualmente a questo Comitato sull'attuazione della presente delibera e in ogni caso su specifica richiesta del Comitato medesimo.

*Il Vice Presidente:* GIORGETTI

*Il Segretario:* MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 49

26A00191



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vercocculus»

Con la determina n. aRM - 7/2026 - 3718 del 13 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biologische Heilmittel HEEL GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VERCOCCULUS.

Confezioni:

046835017 «gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 30 ml;

046835029 «compresse» 1 contenitore per compresse in PP da 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00176

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca - triennio 2022-2024

Il giorno 23 dicembre 2025 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.R.a.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca, relativo al triennio 2022-2024.

Per l'A.R.a.N. il Presidente, cons. Antonio Naddeo (*Firmato*)

Per le: Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CISL FSUR ( <i>firmato</i> )	CISL ( <i>firmato</i> )
FLC CGIL ( <i>non firma</i> )	CGIL ( <i>non firma</i> )
Federazione UIL Scuola RUA ( <i>firmato</i> )	UIL ( <i>firmato</i> )
SNALS Confsal ( <i>firmato</i> )	Confsal ( <i>firmato</i> )
Federazione Gilda UNAMS ( <i>firmato</i> )	CGS ( <i>firmato</i> )
ANIEF ( <i>firmato</i> )	CISAL ( <i>firmato</i> )

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

TRIENNIO 2022-2024

Sommario

#### A. PARTE COMUNE

#### Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto

Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro

#### Titolo II RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 Obiettivi e strumenti

Art. 5 Informazione

Art. 6 Confronto

Art. 7 Organismo paritetico per l'innovazione

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa

Dichiarazione congiunta n. 1

Art. 9 Clausole di raffreddamento

#### Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10 Norme transitorie

#### B. Sezione ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

##### Titolo I RELAZIONI SINDACALI

Art. 11 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

##### Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Art. 12 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 14 Incrementi delle indennità fisse

Art. 15 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

Art. 16 Una tantum

#### C. Sezione UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE

##### Titolo I RELAZIONI SINDACALI

Art. 17 Soggetti e materie di relazioni sindacali

##### Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione UNIVERSITÀ

Art. 18 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 19 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 20 Incrementi dell'indennità di Ateneo

Art. 21 Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: incrementi

Art. 22 Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: incremento

Art. 23 Lavoro straordinario

#### D. Sezione ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

##### Titolo I RELAZIONI SINDACALI

Art. 24 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

##### Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione Ricerca


Art. 25 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 26 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 27 Incrementi dell'indennità di ente e dell'indennità di valorizzazione professionale

Art. 28 Incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio

Art. 29 Norme finali





## E. Sezione AFAM

## Titolo I RELAZIONI SINDACALI

Art. 30 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

## Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione AFAM

Art. 31 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 32 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 33 Incrementi indennità fisse

## F. TABELLE

Tabella A1 - SCUOLA

Tabella A1 - SCUOLA - segue

Tabella A2 - SCUOLA

Tabella A2 - SCUOLA - segue

Tabella A3 - SCUOLA

Tabella A4 - SCUOLA

Tabella A5 - SCUOLA

Tabella B1 - UNIVERSITÀ

Tabella B2 - UNIVERSITÀ

Tabella B3 - UNIVERSITÀ

Tabella B4 - UNIVERSITÀ

Tabella C1 - ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>Tabella C2 - ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>Tabella C3 - ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>Tabella C4 - ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>Tabella C5 - ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>Tabella C6 - ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>

Tabella D1 - AFAM

Tabella D1 - AFAM - segue

Tabella D2 - AFAM

Tabella D2 - AFAM - segue

Tabella D3 - AFAM

Tabella D4 - AFAM

Tabella D5 - AFAM

Tabella D6 - AFAM

Dichiarazione congiunta n. 2

Dichiarazione congiunta n. 3

Dichiarazione congiunta n. 4

## A. PARTE COMUNE

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Campo di applicazione e struttura del contratto*

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 22 febbraio 2024.

2. Il presente CCNL si articola in:

a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni;

b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinate della sezione stessa, che sono:

istituzioni scolastiche ed educative;

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

università e aziende ospedaliero-universitarie;

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

3. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

4. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

5. Con il termine «università» e con il termine «aziende ospedaliero-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 22 febbraio 2024.

6. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 22 febbraio 2024.

7. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'università e della ricerca.

8. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.

9. Con la locuzione «pubblica amministrazione», in assenza di ulteriori specificazioni, si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7 ottobre 1996, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 7 ottobre 1996;

b) CCNL 21 febbraio 2002, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999» sottoscritto il 21 febbraio 2002;

c) CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001» sottoscritto il 21 febbraio 2002;

d) CCNL 16 febbraio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 16 febbraio 2005;

e) CCNL 28 marzo 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 28 marzo 2006;

f) CCNL 7 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 7 aprile 2006;

g) CCNL 11 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il biennio economico 2004 - 2005» sottoscritto l'11 aprile 2006;

h) CCNL 29 novembre 2007, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 29 novembre 2007;

i) CCNL 16 ottobre 2008, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 16 ottobre 2008;

j) CCNL 4 agosto 2010, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2007-2007» sottoscritto il 4 agosto 2010;

k) CCNL 6 dicembre 2022, con cui si intende il «CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021» sottoscritto il 6 dicembre 2022;

l) CCNL 18 gennaio 2024, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021» sottoscritto il 18 gennaio 2024.

11. Per quanto concerne il personale scolastico delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 433 e n. 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.



12. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e del comparto istruzione e ricerca e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.

#### Art. 2.

##### *Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto*

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o pec almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

#### Art. 3.

##### *Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro*

1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.

2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

3. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

4. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 18 gennaio 2024.

## TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4.

##### *Obiettivi e strumenti*

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività;

si migliora la qualità delle decisioni assunte;

si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa;

si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;

b) contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa).

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in:

a) informazione;

b) confronto;

c) organismi paritetici di partecipazione.

5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalità, nonché clausole di rafforzamento.

6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalità dalle stesse previste.

7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 18 gennaio 2024.

#### Art. 5.

##### *Informazione*


1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione collettiva integrativa individuati nelle specifiche sezioni - secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione collettiva integrativa previste nei successivi art. 11, art. 17, art. 24 e art. 30 (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali).

3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. L'informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi (ivi incluse, ove previste, le progressioni giuridiche, quali, ad esempio, le progressioni tra le aree nella Sezione Università e le progressioni tra i livelli per i ricercatori e tecnologi della Sezione Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), art. 24 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali).



6. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione collettiva integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

7. Nelle istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

8. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 18 gennaio 2024.

#### Art. 6. *Confronto*

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione collettiva integrativa individuati nelle specifiche sezioni - di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a dieci giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL 18 gennaio 2024.

#### Art. 7. *Organismo paritetico per l'innovazione*

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza - per il settore scuola presso il MIM, per il settore AFAM e per il settore Università presso il MUR, per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale di ente - una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione. Le amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa nazionale o, per il settore Università, di singola amministrazione.

3. Per il settore Scuola e per il settore AFAM, l'organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

4. L'organismo paritetico per l'innovazione:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale o di singola amministrazione secondo la collocazione stabilita per il predetto organismo, nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;

b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale. In tale ultimo caso l'organismo si riunisce entro venti giorni dal ricevimento delle proposte;

c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;

d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

e) può svolgere analisi, indagini e studi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 18 gennaio 2024;

f) redige un report annuale delle proprie attività.

5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lettera a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 4, lettera c).

6. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 18 gennaio 2024.

7. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 18 gennaio 2024.

#### Art. 8. *Contrattazione collettiva integrativa*

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove non già prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. Resta fermo quanto previsto nelle singole sezioni in merito ai termini per l'avvio della contrattazione collettiva integrativa presso le singole amministrazioni.


5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.

6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. L'amministrazione prosegue comunque le trattative convocando nuovamente la delegazione sindacale al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 è fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.

8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

9. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione





tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, l'amministrazione informa tempestivamente la componente sindacale e le parti riprendono le trattative.

10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 e 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

12. È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165 del 2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

13. Le materie di contrattazione collettiva integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.

14. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 18 gennaio 2024.

#### Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione a quanto previsto all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 12, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilità di organizzarsi in articolazioni di comparto.

#### Art. 9.

##### *Clausole di raffreddamento*

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 (Confronto) le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

4. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 18 gennaio 2024.

#### TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 10.

##### *Norme transitorie*

1. All'art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 5, del CCNL 18 gennaio 2024, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2026».

2. All'art. 92 (Norme di prima applicazione), comma 5, del CCNL 18 gennaio 2024, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2026».

3. All'art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 5, del CCNL 18 gennaio 2024, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2026».

#### B. SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

#### TITOLO I RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 11.

##### *Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali*

1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:

a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;

c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

3. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.

4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

a) a livello nazionale:

a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge;

a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;

a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;

a4) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 18, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni;

a5) i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) del CCNL 18 gennaio 2024 sulla base dei parametri indicati al comma 10 di tale articolo;

a6) l'importo dell'indennità di disagio di cui all'art. 77 (Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo) del CCNL 18 gennaio 2024;

a7) l'importo dell'indennità di cui all'art. 54, comma 4, terzo periodo (Incarichi specifici al personale ATA) del CCNL 18 gennaio 2024;

a8) l'incremento dell'indennità di direzione parte variabile di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA), comma 1, del CCNL 18 gennaio 2024;

a9) i criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito in legge 69 del 2025;

a10) le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 330, della legge n. 213 del 2023 come modificato dall'art. 14-bis, comma 7, del decreto-legge n. 71 del 2024 convertito dalla legge n. 106 del 2024.



b) a livello regionale:

b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'ente regione e da enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;

b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali) del CCNL 18 gennaio 2024;

b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;

c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione dei compensi;

c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi di formazione scuola lavoro e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;

c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni;

c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

c11) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.

5. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

6. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), a9), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5.

7. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), a8), a10) b2), c2), c3) e c4) del comma 4.

8. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 e 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 (Confronto):

a) a livello nazionale e regionale:

a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;

a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

a3) gli organici e il reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;

a4) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione) del CCNL 18 gennaio 2024;

a5) i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi *ad interim*;

a6) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche del CCNL 18 gennaio 2024;

a7) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro.

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out*;

b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;

b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione collettiva integrativa già previsti dal predetto comma:

a) a livello nazionale e regionale:

a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 9, punto a2);

a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 4, punti a3) e b2);

a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;

a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica.

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei

b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) del CCNL 18 gennaio 2024 precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

11. Il presente articolo abroga l'art. 30 del CCNL 18 gennaio 2024.

## TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

### Art. 12.

#### *Incrementi degli stipendi tabellari*

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalla tabella E1.5 e dalla tabella C1, rispettivamente per il personale ATA e per i docenti, sono incrementati:

per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;



per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;

con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui all'allegata Tabella A2.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.

#### Art. 13.

##### *Effetti dei nuovi stipendi*

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

#### Art. 14.

##### *Incrementi delle indennità fisse*

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 74, comma 1, del CCNL 18 gennaio 2024 (tabella E1.2), è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella A3, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati;

b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 74, comma 2, del CCNL 18 gennaio 2024 (tabella E1.1), è incrementata con le decorrenze e degli importi lordi annui indicati nell'allegata Tabella A4, nella quale è altresì indicato il valore rideterminato;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminato dall'art. 74, comma 4, del CCNL 18 gennaio 2024 (tabella E1.4), è incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella A5, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettere b) e c) decorrono dal 1° gennaio 2025 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025).

#### Art. 15.

##### *Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa*

1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78 del CCNL 18 gennaio 2024 è ulteriormente incrementato delle risorse di cui all'art. 1, comma 123 della legge n. 207/2024, destinate al personale docente, pari a 93,7 milioni di euro lordo oneri riflessi, a decorrere dall'anno 2025.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse di cui al comma 1 sono stabilmente ridotte di 93,7 milioni di euro lordo oneri riflessi, a copertura degli incrementi riconosciuti ai sensi dell'art. 14 (Incrementi delle indennità fisse), comma 1, lettera a) decorrenti dal 1° gennaio 2025.

#### Art. 16.

##### *Una tantum*

1. Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell'attività didattica, in servizio nell'anno scolastico 2023-2024 è corrisposto un emolumento *una tantum* - non computato agli effetti di cui all'art. 13 (Effetti dei nuovi stipendi) - di euro 111,70 per i docenti e di euro 270,70 per il personale ATA.

2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l'emolumento *una tantum* di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2023 e non sia cessato anticipatamente.

3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione alla percentuale di *part-time*.

### C. SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE

#### TITOLO I RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 17.

##### *Soggetti e materie di relazioni sindacali*

1. La contrattazione collettiva integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU.

2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal rettore e dal direttore generale o da soggetti da loro delegati. Nelle Aziende ospedaliere universitarie la delegazione datoriale è nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed è composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un suo delegato e dal rettore dell'Università o da un suo delegato, tra i quali è individuato il presidente.

3. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

a) i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi e progetti nazionali, europei o internazionali;


c) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) del CCNL 18 gennaio 2024;

d) la quota di risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) del CCNL 18 gennaio 2024;

e) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione lavorativa;

f) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

g) i criteri per la determinazione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità di cui all'art. 117 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 18 gennaio 2024;





h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

i) i criteri generali per l'attivazione di piani di *welfare* integrativo;

j) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità;

l) i criteri generali per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per il personale dell'Area EP, nonché la quota di cui all'art. 75, comma 9, del CCNL 16 ottobre 2008;

m) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 107 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 18 gennaio 2024;

o) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL del 16 ottobre 2008;

p) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'Ateneo;

q) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 nonché individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, tale limite;

r) la determinazione del termine di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) comma 2, lettera a) del CCNL 18 gennaio 2024;

s) l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali), comma 3 del CCNL 18 gennaio 2024;

t) i criteri per l'assegnazione al personale del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera b) della legge n. 234/2021, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo;

u) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto;

v) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 32, commi 11 e 12, del CCNL 16 ottobre 2008 (Congedi per motivi di famiglia, di studio e di formazione);

w) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.

4. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere j), k), m), n), o), p), q), r), u) e v).

5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), s), t) e w).

6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 1:

a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;

b) i criteri generali di priorità per la mobilità d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione;

c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della prestazione lavorativa individuale, ivi comprese le relative procedure;

d) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area EP;

f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area EP;

g) le linee generali dei piani per la formazione del personale;

h) i regolamenti per l'attività conto terzi, ivi inclusi quelli di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo della legge n. 240/2010;

i) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;

j) i criteri generali per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa e professionale, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;

k) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e professionale;

l) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 92 (Norme di prima applicazione) del CCNL 18 gennaio 2024.

7. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, la sola informazione su:

a) i regolamenti di Ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro;

b) i dati sugli andamenti occupazionali;

c) i dati relativi all'utilizzo delle risorse dei fondi di cui agli artt. 120 (Fondo risorse decentrate personale delle aree operatori, collaboratori e funzionari: utilizzo) e 122 (Fondo risorse decentrate personale dell'area EP: utilizzo) del CCNL 18 gennaio 2024 precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato ed il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

8. L'amministrazione garantisce alle OO.SS., alle RSU e ai RLS l'accesso alla rete telematica per lo svolgimento delle relative attività.

9. Il presente articolo abroga l'art. 81 del CCNL 18 gennaio 2024.

## TITOLO II

### TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE UNIVERSITÀ

#### Art. 18.

##### *Incrementi degli stipendi tabellari*

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalla tabella E2.2 e, per i collaboratori ed esperti linguistici, dall'art. 2, comma 3, del contratto relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori ed esperti linguistici (art. 178, comma 1, lettera d del CCNL 18 gennaio 2024), sono incrementati:

per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;

con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella B1.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui all'allegata Tabella B2.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.

#### Art. 19.

##### *Effetti dei nuovi stipendi*

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 18 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 18 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella B1, nei confronti del personale comunque cessato dal ser-



vizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il congelamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

#### Art. 20.

##### *Incrementi dell'indennità di Ateneo*

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006, come da ultimo rideterminata dall'art. 8 del CCNL 6 dicembre 2022, è incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella B3.

#### Art. 21.

##### *Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: incrementi*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), le risorse del presente Fondo possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016.

#### Art. 22.

##### *Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: incremento*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), le risorse del presente Fondo possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto Fondo determinato per l'anno 2016.

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 è sostituita dalla seguente:

«*d*) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), inclusi i valori di indennità di Ateneo conservati ad personam di cui al medesimo art. 118, comma 2, dei cessati dal servizio dell'anno precedente nell'Area delle elevate professionalità».

#### Art. 23.

##### *Lavoro straordinario*

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate in applicazione dell'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008.

2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è quella indicata nella Tabella B4.

3. Il presente articolo abroga l'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008, commi da 2 a 4.

#### D. SEZIONE

#### ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

#### TITOLO I RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 24.

##### *Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali*

1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli enti di ricerca si svolge:

*a*) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell'ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL (contrattazione collettiva integrativa nazionale);

*b*) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o un suo delegato, per la parte datoriale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale (contrattazione collettiva integrativa di sede locale).

2. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.

3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione collettiva integrativa per gli enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede (contrattazione collettiva integrativa di sede unica), tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU.

4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica:

*a*) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;

*b*) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006;

*c*) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione individuale della prestazione lavorativa;

*d*) i criteri generali per le progressioni economiche di cui agli artt. 53 e 54 del CCNL del 21 febbraio 2002;

*e*) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per il diritto allo studio;

*f*) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

*g*) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a*) del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio economico 2000-2001;

*h*) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

*i*) i criteri generali per l'attivazione di piani di *welfare* integrativo, ai sensi dell'art. 144 del CCNL 18 gennaio 2024;



j) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

l) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

m) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL 21 febbraio 2002;

n) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'ente;

o) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili;

p) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;

q) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto;

r) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.

5. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede locale i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere c), j), l) e n).

6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere d), e), j), k), l), m), n), o), e q).

7. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), f), g), h), i), p), e r).

8. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera a) ed i soggetti sindacali di cui al comma 3:

a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;

b) i criteri generali di priorità per la mobilità d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione;

c) i criteri generali dei sistemi di valutazione individuale della prestazione lavorativa;

d) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;

f) le linee generali di riferimento per la pianificazione dell'attività formativa.

9. Sono oggetto di confronto, a livello di sede locale, con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera b), i criteri di adeguamento di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 8, lettera a).

10. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, la sola informazione su:

a) gli statuti ed i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro;

b) dati sulla consistenza di personale, ivi compresi i contratti di lavoro flessibile;

c) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL 7 ottobre 1996 precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato ed il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

11. Il presente articolo abroga l'art. 123 del CCNL 18 gennaio 2024.

## TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE RICERCA

### Art. 25.

#### *Incrementi degli stipendi tabellari*

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalla tabella C3 e B3.2, rispettivamente per il personale dei livelli IV-VIII e per il personale dei livelli I-III, sono incrementati:

per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;

con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle C1 e C2.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui alle allegate Tabelle C3 e C4.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.

### Art. 26.

#### *Effetti dei nuovi stipendi*

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 25 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 25 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle C1 e C2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.


3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

### Art. 27.

#### *Incrementi dell'indennità di ente e dell'indennità di valorizzazione professionale*

1. L'indennità di ente di cui all'art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 11 comma 1, del CCNL 6 dicembre 2022 è incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella C5.

2. L'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall'art. 11, comma 2, del CCNL 6 dicembre 2022, è incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nell'allegata Tabella C6.





## Art. 28.

*Incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale IV-VIII ciascun ente può ulteriormente incrementare in misura variabile di anno in anno le risorse dei Fondi di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 7 ottobre 1996, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali fondi. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), per l'anno 2026 le risorse dei fondi di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 7 ottobre 1996 possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato dei livelli IV - VIII in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale dei livelli I-III ciascun ente può ulteriormente incrementare, in misura variabile di anno in anno, le risorse destinate al finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali risorse. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), per l'anno 2026 le risorse destinate al finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001 possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato dei livelli I - III in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016.

## Art. 29.

*Norme finali*

1. È confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.

## E. SEZIONE AFAM

TITOLO I  
RELAZIONI SINDACALI

## Art. 30.

*Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali*

1. La contrattazione collettiva integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge:

a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) a livello di istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.

2. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.

3. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

a) a livello nazionale:

a1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all'art. 72 del CCNL 16 febbraio 2005 tra i singoli istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista;

a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno;

a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione;

a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

a6) l'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di accompagnatore, modello vivente, tecnico di laboratorio;

b) a livello di istituzione:

b1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto;

b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi);

b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di *welfare* integrativo;

b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali - assemblea, affissione all'albo e utilizzo dei locali -, fermi restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali disciplinate dal medesimo CCNQ;

b5) i criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

b8) gli importi dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 161 (indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 18 gennaio 2024;

b9) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.

4. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti e con le modalità ivi previste.

5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a1), a3), a4), a5), a6), b4), b5), b6), b7) e b9).

6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a2), b1), b2), b3) e b8).

7. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7:

la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa avente ad oggetto il contratto integrativo triennale è avviata entro il 15 novembre del primo anno accademico di riferimento e la durata della



stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo;

la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa avente ad oggetto le materie oggetto di contrattazione annuale è avviata entro il 15 novembre dell'anno accademico di riferimento e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo.

8. Sono oggetto di confronto:

a) a livello nazionale:

a1) l'integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:

adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale;

valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento;

a2) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione) del CCNL 18 gennaio 2024;

a3) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni;

a4) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni;

a5) i criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza.

b) a livello di istituzione:

b1) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro ed i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni;

b2) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;

b3) le linee generali dei piani per la formazione del personale.

9. I soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera a), ricevono, a richiesta, la sola informazione sullo stato di attuazione del processo di riforma delle istituzioni.

10. I soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera b), ricevono, a richiesta, la sola informazione su:

a) i dati relativi alla distribuzione degli organici e ai contratti atipici.

b) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 17 del CCNL 4 agosto 2010 precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato ed il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

11. Il presente articolo abroga l'art. 149 del CCNL 18 gennaio 2024.

## TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE AFAM

### Art. 31.

#### *Incrementi degli stipendi tabellari*

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalle tabelle E3.1, C4 e E3.3, rispettivamente per il personale tecnico amministrativo, per il personale docente, per i ricercatori sono incrementati:

per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;

con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegatte Tabelle D1.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui alle allegatte Tabelle D2.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.

### Art. 32.

#### *Effetti dei nuovi stipendi*

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 31 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 31 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella D1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

### Art. 33.

#### *Incrementi indennità fisse*

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:


a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall'art. 174 del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D3;

b) la retribuzione professionale ricercatori di cui all'art. 175 del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D4;

c) la retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 159, comma 6, del CCNL del 18 gennaio 2024, è incrementata con le decorrenze e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella D5. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la quota della retribuzione di posizione parte fissa non corrisposta a carico del Fondo d'istituto ed il valore massimo della retribuzione di posizione, di cui al citato comma 6 dell'art. 159, sono rispettivamente rideterminati in euro 2.883,17 ed in euro 15.162,03;

d) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminato dall'art. 174, comma 1, lettera c) del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella D6.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) decorrono dal 1° gennaio 2025 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025).



## F. TABELLE

**Tabella A1 – SCUOLA****Incrementi mensili della retribuzione tabellare<sup>(1)</sup>**

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>COLLABORATORI</b>	
0 - 8	85,74
9 - 14	93,12
15 - 20	98,49
21 - 27	103,90
28 - 34	107,89
da 35	110,80
<b>OPERATORI</b>	
0 - 8	87,82
9 - 14	95,06
15 - 20	100,56
21 - 27	106,01
28 - 34	109,94
da 35	112,92
<b>ASSISTENTI</b>	
0 - 8	95,58
9 - 14	104,93
15 - 20	112,01
21 - 27	119,00
28 - 34	124,06
da 35	127,95
<b>FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>	
0 - 8	125,19
9 - 14	139,60
15 - 20	152,45
21 - 27	166,20
28 - 34	180,53
da 35	194,50

<sup>(1)</sup> Per il personale ATA la tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato B).





## Tabella A1 – SCUOLA – segue

### Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>Docente scuola dell'infanzia ed elementare</b>	
0 - 8	110,12
9 - 14	121,77
15 - 20	131,99
21 - 27	141,98
28 - 34	151,89
da 35	159,38
<b>Docente diplomato istituti sec. II grado</b>	
0 - 8	110,12
9 - 14	121,77
15 - 20	132,05
21 - 27	147,02
28 - 34	156,73
da 35	164,37
<b>Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media</b>	
0 - 8	119,20
9 - 14	132,77
15 - 20	144,62
21 - 27	156,31
28 - 34	167,95
da 35	176,61
<b>Docente laureato istituti sec. II grado</b>	
0 - 8	119,20
9 - 14	136,18
15 - 20	149,02
21 - 27	165,64
28 - 34	176,61
da 35	185,31



## Tabella A2 – SCUOLA

### Nuova retribuzione tabellare annua<sup>(1)</sup>

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>COLLABORATORI</b>	
0 - 8	17.456,64
9 - 14	18.958,81
15 - 20	20.053,14
21 - 27	21.154,23
28 - 34	21.966,65
da 35	22.559,35
<b>OPERATORI</b>	
0 - 8	17.879,93
9 - 14	19.354,67
15 - 20	20.473,11
21 - 27	21.583,59
28 - 34	22.382,76
da 35	22.991,14
<b>ASSISTENTI</b>	
0 - 8	19.459,12
9 - 14	21.363,88
15 - 20	22.804,65
21 - 27	24.227,94
28 - 34	25.259,26
da 35	26.050,61
<b>FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>	
0 - 8	25.488,37
9 - 14	28.422,32
15 - 20	31.038,04
21 - 27	33.837,29
28 - 34	36.755,89
da 35	39.600,38

<sup>(1)</sup> Per il personale ATA la tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato B).




## Tabella A2 – SCUOLA – segue

### Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>Docente scuola dell'infanzia ed elementare</b>	
0 - 8	22.420,48
9 - 14	24.792,91
15 - 20	26.873,83
21 - 27	28.907,27
28 - 34	30.924,50
da 35	32.449,48
<b>Docente diplomato istituti sec. II grado</b>	
0 - 8	22.420,48
9 - 14	24.792,91
15 - 20	26.885,23
21 - 27	29.933,28
28 - 34	31.910,55
da 35	33.464,86
<b>Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media</b>	
0 - 8	24.268,28
9 - 14	27.030,93
15 - 20	29.443,95
21 - 27	31.823,89
28 - 34	34.194,75
da 35	35.956,69
<b>Docente laureato istituti sec. II grado</b>	
0 - 8	24.268,28
9 - 14	27.725,61
15 - 20	30.341,15
21 - 27	33.723,93
28 - 34	35.956,69
da 35	37.729,19



## Tabella A3 – SCUOLA

### Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Anzianità di servizio	Incrementi dal 1.1.2024	Incrementi rideterminati dal 1.1.2025	Valori rideterminati dal 1.1.2025
Da 0 a 14 anni	5,40	10,30	205,10
Da 15 a 27 anni	6,60	12,60	252,10
Da 28 anni	8,40	16,00	320,30

## Tabella A4 – SCUOLA

### Indennità di direzione

Valori in Euro annui

	Incremento dal 1.1.2024	Incremento rideterminato dal 1.1.2025	Valore rideterminato dal 1.1.2025
DSGA	110,50	267,70	3.031,90

## Tabella A5 – SCUOLA

### Compenso Individuale Accessorio (CIA)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Incrementi dal 1.1.2024	Incrementi rideterminati dal 1.1.2025	Valori rideterminati dal 1.1.2025
Funzionari	6,00	11,50	109,50
Assistenti	5,40	10,30	97,80
Operatori	4,90	9,40	88,80
Collaboratori	4,90	9,40	88,80






**Tabella B1 – UNIVERSITA'****Incrementi mensili della retribuzione tabellare<sup>(1)</sup>**Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità**Dal 1.1.2024**

<b>AREA ELEVATE PROFESSIONALITA'</b>	150,30
<b>AREA FUNZIONARI</b>	133,61
<b>AREA COLLABORATORI</b>	117,12
<b>AREA OPERATORI</b>	111,61

<b>Collaboratori ed esperti linguistici</b>	95,02
---	-------

<sup>(1)</sup> La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 92 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato F).



**Tabella B2 – UNIVERSITA'****Nuova retribuzione tabellare annua<sup>(1)</sup>**Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità**Dal 1.1.2024**

<b>ELEVATE PROFESSIONALITA'</b>	28.693,65
<b>FUNZIONARI</b>	25.505,79
<b>COLLABORATORI</b>	22.358,04
<b>OPERATORI</b>	21.306,79
<b>Collaboratori ed esperti linguistici</b>	18.140,24

<sup>(1)</sup> La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 92 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato F).



Tabella B3 – UNIVERSITA’

Indennità di Ateneo<sup>(1)</sup>

Valori in Euro annui

Area	Incrementi dal 1.1.2024	Valori annui rideterminati
ELEVATE PROFESSIONALITA'	217,80	3.577,20
FUNZIONARI	184,30	3.026,46
COLLABORATORI	133,20	2.187,17
OPERATORI	100,20	1.646,36


<sup>(1)</sup> La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 92 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato F).

Tabella B4 – UNIVERSITA’

Misura oraria per i compensi di lavoro straordinario

Valori in Euro


Area	Straordinario		
	Diurno	Festivo o notturno	Notturmo festivo
FUNZIONARI	18,25	20,62	23,80
COLLABORATORI	16,13	18,23	21,04
OPERATORI	14,74	16,67	19,23



**Tabella C1 – ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>****Incrementi mensili della retribuzione tabellare**

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

<b>Livelli</b>	<b>Dal 1.1.2024</b>
<b>IV</b>	145,71
<b>V</b>	132,39
<b>VI</b>	121,82
<b>VII</b>	111,58
<b>VIII</b>	105,55

<sup>(1)</sup> E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).



## Tabella C2 – ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>

### Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>Livello I - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo</b>	
da 0 a 2	257,04
da 3 a 7	282,85
da 8 a 12	309,83
da 13 a 16	336,52
da 17 a 21	385,41
da 22 a 29	422,34
da 30 in poi	470,17
<b>Livello II - Primo ricercatore e Primo tecnologo</b>	
da 0 a 2	199,26
da 3 a 7	217,67
da 8 a 12	236,76
da 13 a 16	255,89
da 17 a 21	288,12
da 22 a 29	314,71
da 30 in poi	348,79
<b>Livello III - Ricercatore e Tecnologo</b>	
da 0 a 2	157,34
da 3 a 7	169,80
da 8 a 12	182,70
da 13 a 16	195,99
da 17 a 21	219,63
da 22 a 29	238,60
da 30 in poi	262,89

<sup>(1)</sup> E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).



**Tabella C3 – ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>****Nuova retribuzione tabellare annua**Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità

<b>Livelli</b>	<b>Dal 1.1.2024</b>
<b>IV</b>	29.592,57
<b>V</b>	26.887,70
<b>VI</b>	24.740,35
<b>VII</b>	22.661,70
<b>VIII</b>	21.435,84

<sup>(1)</sup> E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

## Tabella C4 – ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>

### Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità

Anzianità  
di servizio

Dal 1.1.2024

#### Livello I - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo

da 0 a 2	54.608,33
da 3 a 7	60.093,22
da 8 a 12	65.824,46
da 13 a 16	71.495,46
da 17 a 21	81.882,40
da 22 a 29	89.727,83
da 30 in poi	99.889,86

#### Livello II - Primo ricercatore e Primo tecnologo

da 0 a 2	42.334,29
da 3 a 7	46.244,23
da 8 a 12	50.301,26
da 13 a 16	54.364,73
da 17 a 21	61.211,40
da 22 a 29	66.861,09
da 30 in poi	74.101,61

#### Livello III - Ricercatore e Tecnologo

da 0 a 2	33.427,65
da 3 a 7	36.074,98
da 8 a 12	38.815,13
da 13 a 16	41.638,37
da 17 a 21	46.661,21
da 22 a 29	50.692,51
da 30 in poi	55.853,03

<sup>(1)</sup> E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).



**Tabella C5 – ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>****Indennità di Ente**

Valori in Euro annui

Livelli	Incremento annuo dal 1.1.2024
IV	625,70
V	562,90
VI	479,80
VII	417,00
VIII	356,90

<sup>(1)</sup> E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

<sup>(2)</sup> Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del CCNL 1994-97.

**Tabella C6 – ENTI DI RICERCA <sup>(1)</sup>****Indennità di Valorizzazione professionale**

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

Livelli	Incrementi dal 1.1.2024
I	9,20
II	7,60
III	6,60

<sup>(1)</sup> E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).





## Tabella D1 – AFAM

### Incrementi mensili della retribuzione tabellare<sup>(1)</sup>

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>OPERATORI</b>	
0 - 2	84,77
3 - 8	86,38
9 - 14	92,06
15 - 20	97,37
21 - 27	102,59
28 - 34	106,60
da 35	109,41
<b>ASSISTENTI</b>	
0 - 2	94,49
3 - 8	96,54
9 - 14	103,78
15 - 20	110,65
21 - 27	117,62
28 - 34	122,56
da 35	126,35
<b>FUNZIONARI</b>	
0 - 2	109,01
3 - 8	111,50
9 - 14	120,35
15 - 20	128,76
21 - 27	137,15
28 - 34	143,21
da 35	147,81
<b>ELEVATE QUALIFICAZIONI</b>	
0 - 2	123,57
3 - 8	130,97
9 - 14	148,57
15 - 20	166,06
21 - 27	179,38
28 - 34	193,60
da 35	207,72

<sup>(1)</sup> La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).



## Tabella D1 – AFAM - segue

### Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>Docente di prima fascia</b>	
0 - 2	140,37
3 - 8	145,41
9 - 14	160,64
15 - 20	175,76
21 - 27	186,71
28 - 34	198,56
da 35	210,31
<b>Ricercatore</b>	
0 - 2	112,30
3 - 8	116,33
9 - 14	128,51
15 - 20	140,61
21 - 27	149,37
28 - 34	158,85
da 35	168,25




## Tabella D2 – AFAM

### Nuova retribuzione tabellare annua<sup>(1)</sup>

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>OPERATORI</b>	
0 - 2	17.524,47
3 - 8	17.858,31
9 - 14	19.031,58
15 - 20	20.128,88
21 - 27	21.208,44
28 - 34	22.037,05
da 35	22.618,43
<b>ASSISTENTI</b>	
0 - 2	19.533,31
3 - 8	19.958,40
9 - 14	21.454,13
15 - 20	22.874,40
21 - 27	24.315,36
28 - 34	25.337,76
da 35	26.119,81
<b>FUNZIONARI</b>	
0 - 2	22.535,69
3 - 8	23.050,80
9 - 14	24.880,55
15 - 20	26.619,74
21 - 27	28.353,12
28 - 34	29.606,76
da 35	30.557,49
<b>ELEVATE QUALIFICAZIONI</b>	
0 - 2	25.545,12
3 - 8	27.076,46
9 - 14	30.713,68
15 - 20	34.329,90
21 - 27	37.084,39
28 - 34	40.023,69
da 35	42.942,59

<sup>(1)</sup> La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).



## Tabella D2 – AFAM - segue

### Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
<b>Docente di prima fascia</b>	
0 - 2	29.019,84
3 - 8	30.061,33
9 - 14	33.208,55
15 - 20	36.334,74
21 - 27	38.599,32
28 - 34	41.048,58
da 35	43.477,55
<b>Ricercatore</b>	
0 - 2	23.224,50
3 - 8	24.011,36
9 - 14	26.465,22
15 - 20	29.379,62
21 - 27	30.869,34
28 - 34	32.829,30
da 35	34.788,20

## Tabella D3 – AFAM

### Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Anzianità di servizio	Incrementi dal 1.1.2024	Incrementi rideterminati dal 1.1.2025	Valori rideterminati dal 1.1.2025
Da 0 a 14 anni	5,50	11,50	231,28
Da 15 a 27 anni	6,80	13,80	283,91
Da 28 anni	8,40	17,40	351,92






Tabella D4 – AFAM

Retribuzione Professionale Ricercatori (RPR)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Anzianità di servizio	Incrementi dal 1.1.2024	Incrementi rideterminati dal 1.1.2025	Valori rideterminati dal 1.1.2025
Da 0 a 14 anni	5,50	11,50	147,72
Da 15 a 27 anni	6,80	13,80	172,28
Da 28 anni	8,40	17,40	213,69

Tabella D5 – AFAM

Retribuzione di posizione - parte fissa<sup>(1)</sup>

Valori in Euro annui

Area	Incremento dal 1.1.2024	Incremento rideterminato dal 1.1.2025	Valore rideterminato dal 1.1.2025
Elevate Qualificazioni <sup>(2)</sup>	73,43	162,03	5.162,03

<sup>(1)</sup> La tavola è riferita alla Retribuzione di posizione parte fissa introdotta dall'art. 159, comma 6 del CCNL 18/1/2024, a seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1/5/2024, del nuovo sistema di classificazione professionale per effetto dell'art. 165 del medesimo CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 gli incrementi di cui alla presente tavola sono da riferirsi alla previgente voce retributiva denominata "indennità di amministrazione".

<sup>(2)</sup> La tavola indica la nuova Area EQ prevista dal nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 l'Area EQ indicata nella tavola è da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione (Area EP1 e Area EP2), in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).




Tabella D6 – AFAM

Compenso Individuale Accessorio (CIA)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Aree <sup>(1)</sup>	Incrementi dal 1.1.2024	Incrementi rideterminati dal 1.1.2025	Valori rideterminati dal 1.1.2025
Assistenti / Funzionari	5,80	10,20	126,98
Operatori	5,30	9,30	115,90

<sup>(1)</sup> La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2022-2024, al fine di assicurare continuità al processo di valorizzazione del personale del comparto e tenuto conto che le disponibilità finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente delle amministrazioni statali, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, sono già state allocate nel bilancio dello Stato con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, e che il Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso all’Aran l’atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, concordano, ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere sin da subito ogni azione utile a consentire un rapido avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027 e di concludere una prima sequenza contrattuale relativa alla parte economica del CCNL 2025-2027, utilizzando le risorse disponibili messe a disposizione dall’atto di indirizzo, per il rinnovo contrattuale di tale triennio per l’anticipazione della sola parte relativa a stipendi tabellare e componenti fisse del trattamento accessorio, allo scopo di garantire l’erogazione degli arretrati dovuti e dei relativi incrementi.

Nell’ambito del prosieguo della suddetta sequenza contrattuale la parte normativa dovrà affrontare prioritariamente i temi della formazione e valorizzazione professionale del personale, del *welfare*, delle relazioni sindacali, del lavoro agile, del personale all’estero e di una eventuale soluzione relativamente alla questione dei buoni pasto (tenuto conto delle risorse disponibili).


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Riguardo alle relazioni sindacali, tenuto conto dei contenziosi in atto, le parti ritengono opportuno intervenire nell’accordo quadro relativo alle prerogative sindacali, al fine di valutare un eventuale adeguamento degli istituti di partecipazione sindacale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

In relazione alla limitata quota di risorse del triennio 2019-2021 del settore Istituzioni ed enti di ricerca, non distribuita con il CCNL relativo al triennio 2019-2021, in quanto accantonata per far fronte a possibili oneri connessi alla sequenza contrattuale di cui all’art. 178, comma 1, lettera f) del CCNL 18 gennaio 2024, le parti prendendo atto congiuntamente della impossibilità di addivenire ad un accordo su detta sequenza - concordano che sia possibile definire, nell’ambito di una nuova sequenza contrattuale relativa al triennio 2019-2021, l’utilizzo delle suddette risorse residue, mediante riconoscimento di ulteriori incrementi retributivi, a valere sul medesimo triennio 2019-2021. Concordano, inoltre, che sia possibile, nella medesima sequenza contrattuale, dare applicazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), prevedendosi la possibilità di un ulteriore incremento delle risorse stanziare dagli enti per finanziare i trattamenti accessori del personale, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018.

A tal fine, condividendo l’esigenza di nuovi ed aggiornati indirizzi all’Aran, sono reciprocamente impegnate ad avviare le necessarie interlocuzioni con i soggetti coinvolti nell’emanazione dell’atto di indirizzo propedeutico all’apertura delle trattative relative alla summenzionata sequenza contrattuale.



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

### Mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni - Riesame e aggiornamento - Adozione in salvaguardia.

Si rende noto che con delibera n. 12 del 18 dicembre 2025 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in salvaguardia ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le mappe di allagabilità - altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni revisionate e aggiornate ai sensi dell'art. 14, comma 2, direttiva alluvioni e art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 49/2010.

Le mappe di allagabilità - altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La delibera di adozione è pubblicata insieme alle mappe di allagabilità - altezze idriche, pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale.

26A00180

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Modalità e criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche.

Si comunica che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione «Documenti e norme» - «Pubblicità legale», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2025, concernente il Fondo di cui all'art. 1, commi 392 e 393, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, raggiungibile al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default> con il quale sono state individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del citato Fondo per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semi-automatici e automatici da parte delle imprese.

26A00197

### Adozione delle «Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro»

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 180 del 17 dicembre 2025 sono state adottate le «Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro».

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

26A00199

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### Comunicato relativo al decreto ministeriale 24 novembre 2025 - Applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo della disciplina di cui alla sezione 6 del *Clean Industrial Deal State Aid Framework* (CISAF).

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 novembre 2025 sono state disciplinate le modalità di applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni contenute nella sezione 6 del *Clean Industrial Deal State Aid Framework* (CISAF).

Il CISAF, adottato in data 25 giugno 2025 dalla Commissione europea con la comunicazione C(2025)7600 *final*, costituisce la nuova disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del «Patto per l'industria pulita» con l'obiettivo di accelerare l'adozione delle energie rinnovabili e favorire gli investimenti nella decarbonizzazione industriale e nella produzione di tecnologie pulite.

La nuova disciplina sostituisce il «Quadro temporaneo di crisi e transizione» e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2030.


A seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, i programmi di sviluppo industriali presentati nell'ambito dei contratti di sviluppo potranno avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla citata sezione 6 del CISAF, dedicata al sostegno di investimenti volti a garantire una sufficiente capacità di produzione nel settore delle tecnologie pulite.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 23 dicembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mi-mit.gov.it](http://www.mi-mit.gov.it)

26A00179

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-016) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

